

ORIGINALE

N 249

SENTENZA CIVILE N. 481/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO-SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) dott. Gabriele Cioffi | Presidente   |
| 2) dott. Ennio Ricci     | Giudice      |
| 3) dott. Flavio Cusani   | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 60/2006 R.G.A.C. passata in decisione all'udienza in data 13/3/2007, avente ad oggetto: intermediazione e vendita di strumenti finanziari

TRA

Di Laudo Marino, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito, difensori come da procura in atti


ATTORE

E

Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., in persona del l.r.p.t., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Fucci, difensore unitamente all'avv. prof. Nicola Rocco di Torrepadula, come da procura in atti

SENT. 481/07  
R.G. 60/06  
Cron. 3412/04  
Rep. 621/04

Oggetto:  
Intermediazione e vendita di strumenti finanziari



Diritti di copia/certificato  
rispondi a 17 APR. 2007  
con marche da bollo  
sull'originalità/autenticità  
per B.26XH  
Il Cancelliere



Sanpaolo Imi s.p.a., in persona del l.r.p.t., con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanna Fucci, difensore unitamente all'avv. prof. Nicola Rocco di Torrepadula, come da procura in atti

CONVENUTI

#### CONCLUSIONI

Come da verbale e atti di precisazione delle conclusioni , che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 31/12/2005 - 16/1/2006 Di Laudo Marino , operaio, esponeva che in data 5/6/1998, allettato dall'offerta del Banco di Napoli aveva sottoscritto un ordine di acquisto del valore nominale di lire 50.306.860 - pari ad euro 25.987,52 - di obbligazioni della Repubblica Argentina con scadenza anno 2010.

In pari data il Banco di Napoli aveva proceduto alla vendita al Di Laudo e alla moglie Botticella Rossana il titolo DE0002483203 Argentina S.U. 98/1.

A seguito del default dello Stato Argentino, a decorrere dal dicembre 2001, agli acquirenti dei titoli non erano stati più corrisposti interessi ed era sparita ogni concreta possibilità di vedersi rimborsare il capitale investito.

L'attore deduceva che la banca, pur sapendo dell' altissimo rischio connesso all'investimento in detti titoli, li aveva proposti all'ignaro risparmiatore.

Invero, la crisi finanziaria argentina era nota alla banca, in quanto risaliva al 1991, epoca dalla quale detta repubblica era stata caratterizzata da una iperinflazione e da un sempre crescente debito pubblico, arginato con una continua emissione di titoli di debito, che aveva indotto le principali società di rating ad abbassare via via il giudizio di affidabilità di detti titoli, fino a giungere al default a distanza di circa tre anni dall'investimento per cui è causa.

Ciò esposto in fatto, l'attore in diritto evidenziava la nullità dell'ordine di acquisto per violazione di norme imperative innanzi tutto per inosservanza degli artt. art. 21 comma 1 lett. d) T.U.F. e 26 comma 1 lett. e) Reg. Consob 1998/11522 (obbligo di adeguata conoscenza dei prodotti finanziari trattati), agli artt. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 1 lett. a) Reg. Consob (obbligo di acquisizione di informazioni dal cliente), all'art. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 2 Reg. Consob (obbligo di adeguata informazione verso il cliente della singola operazione finanziaria), all'art. 29 Reg. Consob (obbligo di astenersi dal compimento di operazioni da considerarsi non adeguate, salvo espresso consenso informato scritto dell'investitore).

La violazione di questi obblighi, deduceva l'attore, risultava documentalmente dall'ordine di acquisto, nel quale la banca aveva dichiarato nell'apposito riquadro relativo all'inadeguatezza dell'operazione in parola, che l'operazione disposta dall'attore non era adeguata "in relazione

ai vostri interessi, alla vostra situazione finanziaria e ai vostri obiettivi di investimento", "come da voi esplicitamente indicati nella scheda informativa compilata all'atto della sottoscrizione ed allegata al contratto disciplinante il servizio di intermediazione in oggetto".

L'attore rilevava, infatti, che alcuna scheda informativa aveva sottoscritto e che la banca non lo aveva informato della rischiosità dell'investimento né dei motivi per cui l'operazione non era adeguata.

Peraltro la banca, deduceva l'attore, aveva violato anche l'art. 21 lett. b) del TUF e l'art. 28 comma 2 del Reg. Consob (obbligo di informazione del verificarsi di perdite rilevanti nel patrimonio dell'investitore) perchè non aveva dato alcuna informazione al cliente di quanto stava accadendo al titolo argentino, per cui questi aveva saputo della crisi del titolo quando era venuta meno ogni possibilità anche del rimborso del capitale investito.

Per tali motivi l'attore chiedeva al giudice in via principale di dichiarare la nullità dell'indicato ordine di acquisto e del conseguente contratto di vendita e per l'effetto ordinare alla convenuta la restituzione del capitale versato pari ad euro 25.987,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito al soddisfo; in via gradata di dichiarare la responsabilità professionale della convenuta per inadempimento contrattuale sempre con condanna al pagamento di una somma pari al capitale versato oltre interessi e rivalutazione; in ogni caso di condannare la banca al risarcimento di tutti i danni derivati all'attore per il

mancato incasso degli interessi maturati e non percepiti nonché per il mancato guadagno e lucro cessante derivante dall'impossibilità di disporre del capitale sino all'effettivo soddisfo, con interessi e rivalutazione monetaria.

Instaurato il contraddittorio, il Sanpaolo Imi s.p.a. eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal giudizio e comunque il rigetto della domanda attorea, atteso che il Banco di Napoli s.p.a. si era fuso per incorporazione nel Sanpaolo Imi s.p.a. e successivamente il Sanpaolo Imi s.p.a., con atto del 30/6/2003 per notar Mazzocca di Napoli, aveva conferito il ramo di azienda ex Banco di Napoli s.p.a. nel Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. ai sensi dell'art. 58 t.u.b., con cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7/8/2003 foglio delle inserzioni n.182; per cui ogni pretesa andava fatta valere esclusivamente nei confronti del Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. in quanto alcuna opposizione a detta cessione era stata fatta nei termini di legge da parte dell'attore.

Il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. contestava in fatto e in diritto la domanda attorea e in particolare deduceva che l'attore era ben cosciente della classificazione delle obbligazioni argentine come titoli speculativi e che contestualmente a detto investimento aveva acquistato alcune quote del fondo BN Bilanciato per complessive lire 27.000.000

Successivamente aveva fatto altri investimenti speculativi e segnatamente: in data 7/7/1999 aveva acquistato n.5000 azioni Olivetti per

h v

un controvalore di lire 23.000.000; in data 20/12/1999 aveva acquistato n. 100 azioni Generali Assicurazioni per complessive lire 6.000.000; nel marzo 2000, vendute le azioni Olivetti, aveva sottoscritto n. 2500 azioni Finmeccanica e n. 2.500 azioni Seat Pagine Gialle; nel marzo 2001 aveva acquistato n. 4.000 azioni Olivetti e n. 475 azioni Tiscali, complessivamente per circa lire 13.134.881

Allegava che l'attore, anche per l'acquisto delle obbligazioni argentine, si era fatto accompagnare in banca e consigliare dal cognato Fabrizio Botticella, per cui si era determinato autonomamente verso quel tipo di investimento, non consigliato dalla banca, la quale gli aveva segnalato comunque l'inadeguatezza dell'operazione e raccolto la conferma dell'ordine di acquisto per iscritto come operazione non adeguata.

Riguardo alla violazione delle regole di comportamento poste in capo alla banca quale intermediario finanziario, la convenuta rilevava di averle osservate tutte, atteso che l'attore aveva sottoscritto il contratto quadro e il prestampato relativo alle informazioni sulla tipologia di investitore, optando per il rifiuto di fornire le informazioni.

Allegava di aver cercato di dissuadere il risparmiatore dall'effettuare l'investimento e che comunque l'operazione posta in essere non poteva definirsi inadeguata o in conflitto di interessi. In particolare sotto quest'ultimo aspetto la banca rilevava come non avesse i titoli in portafoglio e che li aveva acquistati appositamente dalla Caboto Holding.

Contestava che la violazione di norme comportamentali da parte della banca potesse dar luogo in ogni caso a nullità dell'ordine di acquisto, prevedendo il TUF una specifica responsabilità risarcitoria.

Allegava che la domanda attorea di restituzione aveva ad oggetto l'intera somma investita nell'operazione senza tener conto dell'importo di euro 5.987,09 percepito dall'attore a titolo di cedole, né del valore residuo dei titoli.

Per questi motivi la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c. nonché la condanna alla restituzione dei titoli, delle cedole incassate e degli interessi anche ai sensi degli artt. 2033, 2041 e 2043 c.c. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Indi, dopo memoria di replica, seconda memoria difensiva, replica ulteriore, memoria di controreplica, fissata l'udienza di discussione, ammessi i mezzi istruttori, assunti gli stessi dinanzi al giudice relatore delegato, espletata c.t.u., svoltasi la discussione, la causa veniva riservata in decisione del collegio con giorni trenta per il deposito della sentenza, attesa la complessità della controversia.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta nei confronti del Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.





Riguardo al Sanpaolo Imi s.p.a. la domanda va rigettata in quanto sussiste il difetto di legittimazione passiva atteso che dopo l'incorporazione del Banco di Napoli s.p.a. nel Sanpaolo Imi s.p.a., il Sanpaolo Imi s.p.a., con atto del 30/6/2003 per notar Mazzecca di Napoli ebbe a conferire il ramo di azienda ex Banco di Napoli s.p.a. nel Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. con cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7/8/2003, senza che l'attore abbia avanzato istanze nei confronti del Sanpaolo Imi s.p.a. nel termine di tre mesi di cui all'art. 58 comma 5 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385, per cui ogni pretesa può essere fatta valere esclusivamente nei confronti del cessionario Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a.

Riguardo alla posizione del Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a., prima di passare alla valutazione dei fatti di causa, appare opportuno svolgere alcune considerazioni in diritto in ordine alle domande di nullità, restituzione e risarcimento del danno proposte dall'attore.

Come evidenziato in precedenti decisioni di questo Tribunale, di norma tra la banca e il cliente viene stipulato un contratto di prestazione dei servizi di investimento e accessori - c.d. contratto quadro - ( cfr. art. 23 D.Lgs. 1998/58 ), anche detto di gestione e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari ( cfr. art. 28 Reg. Consob 1998/11522 ), il quale è disciplinato dagli artt. 1 comma 5, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 1998/58 e che implica un'attività complessa che ha il suo punto centrale nella consulenza al cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Nell'ambito di tale rapporto contrattuale complesso, che ha in sé le funzioni ed i caratteri del contratto di deposito di titoli, del contratto di mandato e del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il cliente dà alla banca istruzioni, ordini, autorizzazioni per il compimento di operazioni, atti e negozi giuridici, segnatamente di acquisto e di vendita di titoli.

Nello svolgimento di tale rapporto contrattuale, la legge si preoccupa di far sì che il cliente sia posto nelle condizioni di dare le disposizioni più rispondenti ai suoi interessi di investitore, ponendo a carico della banca precisi obblighi contrattuali di diligenza ed informazione verso il cliente (art.21 D.Lgs. 1998/58).

Questi obblighi, che integrano ex art. 1374 c.c. il regolamento contrattuale voluto dalle parti, sono stati tipizzati dal legislatore all' art. 21 comma 1 lett. d) T.U.F. e 26 comma 1 lett. e) Reg. Consob 1998/11522 (obbligo di adeguata conoscenza dei prodotti finanziari trattati), agli artt. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 1 lett. a) Reg. Consob (obbligo di acquisizione di informazioni dal cliente), all'art. 28 comma 1 lett. b) Reg. Consob (obbligo di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari), all'art. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 2 Reg. Consob (obbligo di adeguata informazione verso il cliente della singola operazione finanziaria), all'art. 21 comma 1 lett. c) T.U.F. e 27 Reg. Consob (obbligo di informazione di operazioni in conflitto di interesse), all'art. 27 e 29 Reg. Consob (obbligo di astenersi dal compimento di operazioni in

67

conflitto di interesse o da considerarsi non adeguate, salvo espresso consenso informato scritto dell' investitore), all'art. 28 comma 3 e 4 (obbligo di informazione del verificarsi di perdite rilevanti nel patrimonio dell'investitore).

Ove la banca non adempia a tali obbligazioni contrattuali di diligenza e di informazione, risponde a titolo di inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 1176 comma 2 e 1218 c.c., come integrate dal disposto di cui all'art. 23 comma 6 D.Lgs. 1998/58, il quale, a fronte di azione risarcitoria per danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori, pone a carico della banca intermediaria l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Si tratta di una responsabilità professionale per "mala gestio", al pari di quella di qualsiasi altro esercente un'attività professionale intellettuale, con la differenza che in presenza di un danno per il cliente, questi è esonerato dall'onere di provare l'inadempimento della banca alla complessa obbligazione di mezzi che caratterizza la sua prestazione contrattuale.

Il Tribunale, anche alla luce di un orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. I sentenza n. 19024 del 29/9/2005) ritiene che le violazioni delle norme del T.U.F. o del reg. Consob 11522/1998 comportano nullità del c.d. contratto quadro o dei singoli successivi contratti di acquisto o di vendita solo quando dette violazioni inficiano elementi intrinseci della fattispecie negoziale, vale a dire riguardino in via diretta ed immediata uno

dei requisiti essenziali del contratto o che entrano a far parte della struttura o del contenuto del programma contrattuale, nonché quando è la legge stessa che espressamente faccia discendere da violazioni "esterne" al contenuto contrattuale la sanzione della nullità del contratto.

Orbene nel caso in esame non si rinvergono violazioni di natura formale e sostanziale che danno luogo a nullità degli ordini di acquisto delle obbligazioni.

La banca è incorsa nell'inadempimento relativo all'inosservanza dell'obbligo ex art. 28 Reg. Consob di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità dell'operazione di investimento.

La violazione di tale obbligo risulta sia testimonialmente, atteso che gli stessi dipendenti della banca in giudizio hanno confermato sostanzialmente che all'attore fu detto solo genericamente della rischiosità del titolo, come conseguenza connessa all'alta redditività dell'investimento; sia documentalmente, in quanto la banca non si astenne dall'effettuare con il cliente un'operazione non adeguata per tipologia, oggetto e dimensione senza averne acquisito per iscritto l'ordine di esecuzione dell'operazione anche se non adeguata, con esplicita e specifica indicazione scritta delle motivazioni ( art. 29 reg. Consob ).

Invero all'intermediario è fatto obbligo, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'operazione, non solo di acquisire preventivamente dal

cliente dati relativi al suo profilo di investitore, ma anche di tener conto di ogni informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

Orbene, la banca avrebbe dovuto considerare la palese inadeguatezza dell'investimento alla luce del fatto che si trattava di un operaio piccolo risparmiatore, che fino a quel momento non aveva eseguito alcuna operazione rischiosa su titoli e che soprattutto l'investimento, per dimensioni, per natura dei titoli (obbligazioni emesse da uno stato sudamericano afflitto da decenni da un grave crescente indebitamento e con un rating molto basso), per il tasso di interesse promesso (addirittura l'8%-9%, molto più alto di quello di obbligazioni di stato similari, pensato per rendere appetibile il titolo agli investitori a fronte del rischio elevato) e per mancata diversificazione (su titoli diversi e di diverso genere) non andava incontro assolutamente agli interessi effettivi e reali dell'investitore.

E' ragionevole e verosimile ritenere che se l'attore fosse stato posto a conoscenza in modo dettagliato e specifico dei motivi della non adeguatezza dell'operazione d'investimento, egli avrebbe optato per forme di investimento più rispondenti alle sue esigenze di piccolo risparmiatore e non sarebbe incorso nel pregiudizio derivato dal default ufficializzato dallo Stato Argentino con la dichiarazione di moratoria del 24/12/2001.

Invece, nel prospetto prestampato relativo alla conferma dell'ordine dell'operazione non adeguata, non è fatto alcun esplicito riferimento alle avvertenze ricevute dal risparmiatore in ordine alle circostanze e le ragioni

per cui non sarebbe stato opportuno procedere a quell'investimento ( art. 29 Reg. Consob 24/2/1998 n.58 ).

A fronte della prova del nesso causale esistente tra la condotta omissiva della banca ed il danno derivato all'attore dall'investimento in obbligazioni del gruppo a seguito del mancato pagamento degli interessi promessi e della perdita di gran parte del capitale, spettava alla banca provare ex art. 23 comma 6 T.U.F. di aver agito con la specifica diligenza richiesta, che è quella massima propria degli specialisti che operano professionalmente nel settore bancario e finanziario e che hanno tutti i mezzi per acquisire ogni notizia e fare le più approfondite valutazioni sull'opportunità dell'investimento anche riguardo alla solidità e solvibilità dello stato emittente.

Ciò posto va dichiarato l'inadempimento della banca nei confronti dell'attore riguardo agli obblighi contrattuali posti anche ex lege a carico dell'intermediario finanziario, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.

In ordine al risarcimento dei danni il collegio condivide, fa proprie e qui richiama le argomentazioni e conclusioni esposte dal c.t.u. dr. Roberto De Falco nella relazione depositata in cancelleria in data 12/2/2007, in cui ha determinato il danno subito dall'attore, tenendo conto del valore residuale delle obbligazioni argentine e degli interessi riscossi nel corso del rapporto.



In particolare non essendo stata provata la conversione dei bond originari in nuove obbligazioni, il danno emergente ammonta ad euro 28.624,04 mentre il lucro cessante - calcolato come interessi legali dalla data del default ( 1/1/2002) fino all'attualità (19/1/2007) ammonta ad euro 3541,78

Il tutto per un danno complessivo pari alla somma di euro 32.183,86 cui vanno aggiunti gli interessi legali dal 20/1/1997 fino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di cui in narrativa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:



- 1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni la somma di euro 32.183,86 oltre interessi legali dal 20/1/1997 fino all'effettivo soddisfo
- 2) rigetta ogni altra domanda
- 3) condanna il Sanpaolo Banco di Napoli s.p.a. alla refusione in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in euro 391,20 per spese, euro 1922,00 per diritti ed euro 4814,00 per onorario, oltre spese di c.t.u., spese generali, IVA e CPA secondo legge, con

distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito  
difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in camera di consiglio in data 20/3/2007


Il giudice est.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Senevento, 29 MAR 2007

IL FUNZIONARIO DELLA CANCELLERIA





**TRIBUNALE DI BENEVENTO**

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Domandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darsi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Benevento ..... 7. APR. 2007 IL CANCELLIERE

La presente copia, conforme al suo originale ed in forma esecutiva, si

rilascia a richiesta dell'avv. Paolo Guisto in proprio  
7. APR. 2007

Benevento, IL CANCELLIERE

